

N. 04724/2015 REG.PROV.CAU.

N. 07734/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7734 del 2015, proposto da:

Giacomo Martino, Giuseppe Menna, Luciano Iavarone, Rosario Bonavita, Alessandro Muffoletto, Vito Eliseo, Alessandro Ambrosino, Rosario Moretta, Pietro Carlone, Marco Guida, Marianna Napolitano, Aniello Casalini, Giuseppe Vernillo, Gianfranco D'Auria, Paolo Santorelli, Marco Sodani, Giovanni Gargiulo, Salvatore De Rosa, Salvatore De Vita, Mario Esposito, Carlo Alberto Abbate, Angelo De Lise, Claudio Leo, Nicola Caputo, Antonio Intermoia, Edmondo Bisogno, Peppino Sommesse, Nicola Maglione, Raffaele Naclerio, Maurizio Bianculli, Nicola Roncone, Nunzio Viscardi, Domenico Masuccio, Nicola Esposito, Gennaro Savarese, Mario Savarese, Paolo Recupero, Gaetano Caserta, Michele Nitti, Giovanni Cardone, Filippo Bonasia, Marco Paino, Vincenza Piazza, Nicola Patrizio Favale, Andrea Maffezzoni, Stefano Jarno Volpi, Carlo Alberto Musti, William Galeone, Antonio Miglio, Davide De Sio, Domenico Tabiola e Domenica Stigliano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Attanasio ed Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso Stefano Isidori, in Roma, Via delle Alpi, 30;

contro

Ministero dell'Interno,
costitutosi in giudizio, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Procura Regionale Presso La Corte dei Conti del Lazio, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Roma e Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Perugia, non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I TER n. 03398/2015, resa tra le parti, concernente concorso a n. 7563 posti per l'accesso al corso di formazione ruolo sovrintendenti della polizia di stato - ris.danni;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015, il Cons. Salvatore Cacace;

Udito per gli appellanti, alla stessa camera di consiglio, l'avvocato Stefano Isidori su delega di Vittorio Attanasio, nessuno essendo ivi comparso per l'appellato;

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della tutela cautelare, che la sentenza impugnata appare motivata correttamente, anche con riguardo all'analisi che essa fa della normativa vigente, degli orientamenti dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (28 luglio 2011, n. 14, par. 51) e della precedente decisione della Sezione n. 100/2014, dalle quali si ricavano principi, che non risultano derogati dalla disposizione introdotta dall'art. 2, comma 5, lett. b), del D.L. n. 227/12;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero 7734/2015).

Fissa per la trattazione del merito la udienza pubblica del 4 febbraio 2016, ad ore 10,00.

Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)